

## **REGOLAMENTO SULLE PROPRIETÀ E LE PARTECIPAZIONI STRATEGICHE**

### **Premessa.**

Il presente Regolamento, definito il “**Regolamento P.P.S.**”, intende disciplinare i seguenti beni mobili e immobili e partecipazioni del fondo comune di Confindustria Toscana Nord (le “**Proprietà e Partecipazioni Strategiche**” – **P.P.S.**) che costituiscono la concretizzazione patrimoniale della *mission* di rappresentanza e di politica industriale storicamente svolta nei rispettivi territori delle Associazioni degli Industriali di Lucca, Pistoia e Prato (le “**Associazioni Conferenti**”) confluite in Confindustria Toscana Nord a seguito dell’operazione di fusione (anche solo l’“**Associazione**”).

Il presente Regolamento, che definisce i criteri e i principi ai quali Confindustria Toscana Nord dovrà attenersi nel gestire le P.P.S., si basa sui seguenti principi:

- il riconoscimento che questi beni presiedono all’assolvimento di funzioni decisive per dette comunità industriali territoriali che l’Associazione risultante dalla fusione è destinata a rappresentare;
- il riconoscimento della specifica destinazione e la conseguente conservazione delle P.P.S. attraverso particolari forme di protezione e tutela;
- il riconoscimento, ai fini della cura e gestione delle P.P.S., delle Consulte Territoriali statutariamente previste.

Proprio per la particolare importanza delle Proprietà e Partecipazioni Strategiche ai fini del perseguimento degli obiettivi di rappresentanza e di politica industriale di Confindustria Toscana Nord, il presente Regolamento stabilisce, *inter alia*, la destinazione d’uso delle Proprietà, le modalità per la definizione delle linee strategiche della gestione delle società oggetto delle Partecipazioni Strategiche, i requisiti dei componenti degli organi sociali di tali società, le condizioni e le eventuali modalità per atti dispositivi di un qualunque diritto reale, assoluto o relativo, di godimento o di garanzia, e i requisiti degli eventuali cessionari di tali diritti.

### **1) Proprietà**

Le Proprietà sono costituite dai seguenti immobili:

- i) tutte le porzioni dell’immobile con le relative pertinenze, sito in Piazza Bernardini 41, 55100 Lucca (“**Palazzo Bernardini**”) di proprietà dell’Associazione industriali della provincia di Lucca;
- ii) tutte le porzioni dell’immobile con relative pertinenze del Palazzo, sito in Piazza Garibaldi 5, 51100 Pistoia (“**Sede**”) di proprietà di Confindustria Pistoia.

## 2) Partecipazioni Strategiche

Le Partecipazioni Strategiche sono costituite dalle seguenti partecipazioni:

- (i) 100% del capitale sociale di LA TORRETTA S.p.A. con socio unico, P.I. 00502860463, Via del Suffragio 3, 55100 Lucca;
- (ii) n. 3.000 azioni di LUCENSE SCpA, P.I. 01111910467, Via della Chiesa XXXII, trav. I n. 23, Sorbano del Giudice, 55100 Lucca;
- (iii) 45,08% del capitale sociale di G.I.D.A. S.p.A., C.F. 03122430485, Via Baciacavallo 36, 59100 Prato;
- (iv) 90,5% del capitale sociale di PRATINDUSTRIA S.r.l., C.F. 03535680486, Via Valentini 14, 59100 Prato;
- (v) 2,088% del capitale sociale di INTERPORTO TOSCANA CENTRALE S.p.A., C.F. 03447690482, Via di Gonfienti 4, 59100 Prato.

## 3) Vincolo di destinazione delle Proprietà

Sulle Proprietà sono costituiti i seguenti vincoli di destinazione:

i) Palazzo Bernardini è interessato e gravato da un vincolo di destinazione a sede per il prevalente svolgimento di attività di rappresentanza, tutela ed erogazione di servizi (le “**Attività di Servizio**”) alle imprese del territorio della Provincia di Lucca associate al Sistema di Confindustria (le c.d. “**Imprese Lucchesi Associate**”);

ii) il Palazzo sede di Confindustria Toscana Nord a Pistoia è interessato e gravato da un vincolo di destinazione a sede per il prevalente svolgimento di attività di rappresentanza, tutela ed erogazione di servizi (le “**Attività di Servizio**”) alle imprese del territorio della Provincia di Pistoia associate al Sistema di Confindustria (le c.d. “**Imprese Pistoiesi Associate**”).

Detti vincoli potranno essere rimossi ovvero modificati dal Consiglio Generale di Confindustria Toscana Nord, con la maggioranza qualificata prevista dallo Statuto dell’Associazione, solo in caso di vendita dell’immobile a soggetti aventi le caratteristiche e i requisiti descritti al successivo articolo 7, ovvero laddove l’immobile venga destinato a servizio di nuove attività individuate dal Consiglio Generale in coerenza con la *mission* e le attività istituzionali dell’Associazione o comunque con gli interessi del territorio e delle imprese, a seconda dei casi, lucchesi o pistoiesi.

## 4) Criteri di gestione delle Partecipazioni Strategiche

La gestione delle Partecipazioni Strategiche terrà conto delle proposte e indicazioni delle Consulte Territoriali competenti ai sensi dell’art.17 dello Statuto che siano conformi al presente Regolamento.

Per quanto riguarda la Partecipazione strategica di Pratindustria S.r.l., in quanto proprietaria della sede operativa di Prato, si dovranno seguire criteri di gestione destinati a conservarne la funzione di prevalente svolgimento di attività di rappresentanza, tutela ed erogazione di servizi (le “**Attività di**

**Servizio**”) alle imprese del territorio della Provincia di Prato associate al Sistema di Confindustria (le c.d. **“Imprese Pratesi Associate**).

Nel caso di G.I.D.A. S.p.a. il criterio di gestione della Partecipazione Strategica dovrà perseguire scopi di servizio al sistema produttivo e al conseguimento degli obiettivi di politica industriale che hanno presieduto alla sua formazione.

Le proposte e le indicazioni della Consulta Territoriale competente per quanto riguarda G.I.D.A. S.p.A. saranno formulate previo parere vincolante del Consorzio Progetto Acqua S.p.A., a condizione che la maggioranza del capitale sociale e dei componenti il Consiglio di Amministrazione di detto Consorzio faccia capo a soci regolarmente iscritti all’Associazione e detto Consorzio sia nei confronti dell’Associazione in rapporto di colleganza strutturale e di strumentalità.

Per le deliberazioni di aumento di capitale delle società oggetto delle Partecipazioni Strategiche, si rinvia al successivo articolo 5.

## **5) Operazioni o interventi straordinari aventi ad oggetto le Proprietà o le Partecipazioni Strategiche**

### *Proprietà*

Ferme restando le competenze propositive delle Consulte Territoriali ai sensi dell’art. 17 Statuto dell’Associazione,

- (a) il Consiglio di Presidenza delibera in merito al compimento degli interventi di manutenzione ordinaria concernenti le Proprietà, entro i limiti di spesa fissati annualmente dal Consiglio Generale con apposita delibera;
- (b) il Consiglio Generale delibera in ordine al compimento (i) degli interventi di manutenzione ordinaria relativi alle Proprietà che eccedano le competenze del Consiglio di Presidenza nonché (ii) degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.

Ai fini del presente Regolamento, per le nozioni di “interventi di manutenzione ordinaria”, “interventi di manutenzione straordinaria”, “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, “interventi di ristrutturazione edilizia” si rinvia alle corrispondenti definizioni contenute nel D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentare in materia di edilizia) s.m.i.

### *Partecipazioni Strategiche*

Ferme le competenze propositive delle Consulte Territoriali ai sensi dell’art. 17 dello Statuto dell’Associazione, il Consiglio di Presidenza delibera

- (i) in ordine all’esercizio del diritto di voto nelle assemblee delle società oggetto delle Partecipazioni Strategiche che abbiano ad oggetto aumenti di capitale, nonché
- (ii) in ordine alla sottoscrizione di tali aumenti da parte dell’Associazione, salvo che le decisioni suddette eccedano le soglie di gestione ordinaria stabilite dal Consiglio Generale, nel qual caso esse rientreranno nella competenza deliberativa di tale organo.

Qualora l'Associazione non intenda aderire ad aumenti di capitale della società G.I.D.A. S.p.A., dovrà proporre a G.I.D.A. S.p.A., nel rispetto delle sue previsioni statutarie, il subentro nel diritto di opzione a favore del Consorzio Progetto Acqua.

**6) Procedura di nomina degli organi sociali delle società oggetto delle Partecipazioni Strategiche e requisiti soggettivi dei candidati**

I candidati alla nomina negli organi sociali delle società oggetto delle Partecipazioni Strategiche devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza previsti, a seconda dei casi, per i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate ai sensi del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, delle relative disposizioni regolamentari attuative nonché del codice di autodisciplina delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A. *pro tempore* vigenti.

I candidati devono, altresì, essere in possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato attivo e passivo secondo le disposizioni dello Statuto di Confindustria Toscana Nord e del Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria e, inoltre, devono essere rappresentanti di imprese associate da almeno 24 mesi o componenti della struttura.

Ferma restando la competenza delle Consulte Territoriali nell'indicazione dei candidati ai sensi dell'art. 17 dello Statuto dell'Associazione, con specifico riferimento all'indicazione dei candidati al Consiglio di Amministrazione di G.I.D.A. S.p.A., le indicazioni della Consulta Territoriale Pratese dovranno essere formulate previa indicazione vincolante del Consorzio Progetto Acqua S.p.A., a condizione che la maggioranza del capitale sociale e dei componenti il Consiglio di Amministrazione di detto Consorzio faccia capo a soci regolarmente iscritti all'Associazione.

**7) Atti di disposizione delle Proprietà e criteri di selezione del cessionario**

Le Proprietà non potranno essere, nemmeno in parte, oggetto di trasferimento a terzi (intendendosi per "trasferimento" qualsiasi negozio in forza del quale si consegue, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento della proprietà) né della costituzione di diritti reali di garanzia o altri oneri o privilegi se non alle condizioni di cui al presente articolo 7 e, comunque, subordinatamente a una delibera del Consiglio Generale ai sensi dello Statuto e adottata con la maggioranza qualificata ivi prevista.

Nel caso di cessione totale o parziale delle Proprietà, il cessionario dovrà preferibilmente essere un ente e/o organizzazione che persegua statutariamente scopi di utilità sociale e promozione dello sviluppo economico nel territorio di riferimento dell'Associazione Conferente la Proprietà oggetto dell'atto dispositivo.

Nel caso di costituzione di un diritto reale di garanzia ovvero di qualsiasi altro onere o privilegio sulle Proprietà, il beneficiario non potrà essere che una banca, nazionale o estera, che abbia concesso un finanziamento all'Associazione per finalità connesse alle sue attività istituzionali e approvato dal Consiglio Generale con la stessa delibera di costituzione del diritto di garanzia.

La cessione delle Proprietà potrà avvenire attraverso una procedura aperta di vendita o una trattativa privata, sempre in conformità a criteri di trasparenza e non discriminazione e a condizioni non inferiori a quelle di mercato.

Restano ferme le competenze propositive delle Consulte Territoriali ai sensi dell'art. 17 dello Statuto dell'Associazione.

**8) Atti di disposizione delle Partecipazioni Strategiche e criteri di selezione del cessionario**

In caso di atti di trasferimento – totale o parziale – (intendendosi per “trasferimento” qualsiasi negozio in forza del quale si consegna, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento della proprietà) ovvero di costituzione di diritti reali di garanzia o altri oneri o privilegi aventi ad oggetto le Partecipazioni Strategiche, troveranno applicazione le previsioni di cui al precedente articolo 7.

Nel caso di trasferimento – totale o parziale – della partecipazione in G.I.D.A. S.p.A., l'Associazione dovrà offrire la stessa, nel rispetto delle previsioni statutarie di G.I.D.A. S.p.a., in prelazione al Consorzio Progetto Acqua a condizione che la maggioranza del capitale sociale e dei componenti il Consiglio di Amministrazione di detto Consorzio faccia capo a soci regolarmente iscritti all'Associazione.

**9) Modifiche e scioglimento dell'Associazione e assegnazione delle Proprietà e Partecipazioni Strategiche**

I vincoli di destinazione su Palazzo Bernardini e sul Palazzo di Pistoia sede principale di Confindustria Toscana Nord e la gestione della Partecipazione strategica di Pratindustria S.r.l., finalizzati a sede per il prevalente svolgimento di attività di rappresentanza, tutela ed erogazione di servizi (le “Attività di Servizio”) alle Imprese Lucchesi, Pistoiesi e Pratesi Associate nonché, più in generale, i criteri di gestione delle Partecipazioni Strategiche dovranno permanere in futuro anche in caso di subentro all'Associazione di altra associazione – facente parte del Sistema di Confindustria e operativa, a seconda dei casi, sul territorio della provincia di Lucca, di Pistoia e di Prato che persegue statutariamente i medesimi fini di tutela e rappresentanza delle imprese di tale territorio – o di sue trasformazioni o modificazioni.

In caso di scioglimento dell'Associazione, secondo quanto previsto nello Statuto, l'Assemblea deciderà – sentito ove necessario l'organismo di controllo previsto dalla legge – in merito alla devoluzione a titolo gratuito e delle Proprietà e delle Partecipazioni Strategiche e nel rispetto – oltre che di criteri di proporzionalità e qualità dei conferimenti effettuati da ciascuna Associazione Conferente al momento della fusione – dei seguenti criteri:

- (i) in prima istanza, la devoluzione opererà a favore di altre associazioni facenti parte del Sistema di Confindustria e operative sul territorio di riferimento dell'Associazione Conferente la Proprietà ovvero la Partecipazione Strategica oggetto di devoluzione; ovvero, in mancanza,
- (ii) a favore di altri enti e/o organizzazioni che perseguano statutariamente finalità analoghe di tutela e rappresentanza delle imprese del territorio di riferimento dell'Associazione Conferente la Proprietà o la Partecipazione Strategica oggetto di devoluzione; ovvero, in mancanza,
- (iii) a favore di enti e/o organizzazioni che perseguano fini di pubblica utilità nel territorio di riferimento dell'Associazione Conferente la Proprietà o la Partecipazione Strategica oggetto di devoluzione.

**10) Efficacia del Regolamento e modifiche**

Il presente Regolamento è efficace dalla data in cui si produrranno gli effetti giuridici della fusione delle Associazioni degli Industriali di Lucca, Pistoia e Prato, comportante la costituzione di Confindustria Toscana Nord.

Il Consiglio Generale è competente a deliberare eventuali modifiche dello stesso, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto dell'Associazione.